



FABI - FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

A TUTTE LE ISCRITTE E A TUTTI GLI ISCRITTI FABI

Oggetto: Cassa Mutua Nazionale condannata per comportamento antisindacale. A volte ritornano. I diritti, intendiamo.

Colleghe, Colleghi,

vi scriviamo da Roma, vi narriamo cosa è successo e cosa sta accadendo in CMN, una piccola azienda di 34 dipendenti che ha pensato in grande.

Cassa Mutua Nazionale per il personale delle BCC ha avuto un'idea brillante: il 27 maggio 2026 ha informato tutti che d'ora in poi avrebbe tracciato tutto. Siti visitati, ora e durata della navigazione, file scaricati, applicativi usati, quanto tempo ci stai sopra, quanti documenti produci, classifica di produttività. E per non farci mancare nulla, i metadati della posta elettronica conservati per 10 anni.

Dieci anni. Il Giudice Tizzano, con garbo, ha ricordato nel decreto che il limite per i soli metadati necessari alla sicurezza è di "pochi giorni, comunque non superiore a 21 giorni". Diciamo che c'era un piccolo errore di calcolo. Di circa 9 anni e 11 mesi.

Il tutto, naturalmente, senza applicare l'art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori. Senza accordo sindacale. Senza procedura. Ci avevano anche detto, con lettera del 29.05.2026, che la procedura non serviva proprio.

La FABI segreteria Nazionale, con la sua RSA, ha chiesto formalmente di aprire quella procedura. Risposta: no.

Allora abbiamo fatto quello che la FABI fa sempre in questi casi: siamo andati dal Giudice del Lavoro.

La Segreteria Nazionale ha promosso il ricorso ex art.28 della Legge 300/1970, sottoscritto anche dal sindacato Fabi di Roma, per ragioni di legittimazione territoriale, in relazione alla competenza del Tribunale di Roma.

Ricorso ex art. 28 depositato il 30.07.2026.

Il 25 agosto 2026 il Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, RG 26759/2026, ha deciso.

E ha detto che:

1. La condotta di Cassa Mutua Nazionale è antisindacale;
2. Deve cessare immediatamente e sospendere raccolta e utilizzo di quei dati;
3. Non può utilizzare i dati già raccolti per valutarvi o per procedimenti disciplinari;
4. Deve far conoscere il decreto a tutti i dipendenti con gli stessi canali trionfali usati il 27 maggio e tenerlo affisso in bacheca per 30 giorni;
5. Deve pagare le spese processuali in favore di FABI.

Il Giudice ha fatto anche chiarezza: la sicurezza dei dati sanitari sensibili va garantita, ci mancherebbe. Quello che non si può fare è usare la scusa della sicurezza per schedare i lavoratori.

È una vittoria della FABI, quindi, è una vittoria di tutti.

Perché dimostra una cosa semplice che qualcuno a volte dimentica: non esiste innovazione tecnologica che possa cancellare lo Statuto dei Lavoratori. Non esiste software Zucchetti, per quanto ben profilato, che possa sostituire un accordo sindacale.

E dimostra che anche in un ente di 34 dipendenti, se tocchi i diritti, trovi la FABI. Tutta.

Continueremo a vigilare.

RSA FABI CASSA MUTUA NAZIONALE

FABI SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, 27 agosto 2026